

COMUNE DI SCHIO
SETTORE 03 AMMINISTRATIVO FINANZIARIO TRIBUTI E CONTROLLI
Servizio Tributi, contenzioso tributario e federalismo fiscale

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE
PROPRIA**

approvato con D.C. n. 26 del 2 aprile 2012

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione, nel Comune di Schio, dell'Imposta Municipale Propria sperimentale, ad integrazione e in osservanza del disposto degli artt.13 e seguenti del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 e degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, in quanto compatibili.
2. Il presente regolamento viene redatto nell'esercizio della potestà regolamentare attribuita all'Ente Locale dall'articolo **52** del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 2

Unità immobiliari possedute da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari

1. Si applica l'aliquota ridotta e la detrazione prevista per l'abitazione principale all'unità immobiliare e alle relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

Testo così modificato:

1. Il Comune considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

Art. 3 (articolo abrogato)

Rimborso dell'imposta per le aree divenute inedificabili

1. Per le aree divenute inedificabili successivamente ai versamenti effettuati, spetta al contribuente il rimborso della quota d'imposta versata in eccesso, maggiorata degli interessi nella misura di legge.
2. La dichiarazione di inedificabilità delle aree deve conseguire da atti amministrativi approvati dal Comune, quali le varianti apportate agli strumenti urbanistici generali ed attuativi che abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti, nonché da vincoli istituiti ai sensi delle vigenti leggi nazionali e regionali che impongano l'inedificabilità dei terreni per i quali è stata corrisposta l'imposta.
3. Il diritto al rimborso può quindi essere esercitato qualora sussistano le seguenti condizioni:
 - non siano state rilasciate o non siano in atto procedimenti per il rilascio di concessioni e/o autorizzazioni edilizie per l'esecuzione di interventi di qualunque natura sulle aree interessate, ai sensi delle vigenti disposizioni urbanistico-edilizie e che gli interventi stessi risultino essere stati

iniziati, ai sensi dell'art. 31, comma 10, della legge 17 agosto 1942 n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente i termini di validità delle licenze edilizie

- non vi sia stata o non vi sia in atto un'utilizzazione edificatoria, neppure abusiva, dell'area interessata o di una sua parte, a prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all'abuso

- le varianti agli strumenti urbanistici generali ed attuativi abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti e i vincoli di inedificabilità istituiti sulle aree interessate conseguano da norme di legge approvate definitivamente

- non siano state intraprese azioni, ricorsi o quant'altro avverso l'approvazione delle varianti allo strumento urbanistico generale e attuativo, né azioni, ricorsi o quant'altro avverso la legge nazionale o regionale che ha istituito il vincolo di inedificabilità sulle aree interessate.

4. Il rimborso è disposto a seguito della relativa istanza che deve essere presentata all'Ufficio Tributi del Comune, da parte del soggetto interessato, entro il termine di cinque anni dalla data in cui il provvedimento con il quale le aree sono state assoggettate a vincolo di inedificabilità è divenuto definitivo.

5. Il rimborso compete per non più di cinque periodi d'imposta, durante i quali il tributo sia stato corrisposto sulla base del valore dell'area edificabile.

Art. 4 Esenzioni

1. L'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lettera i) del decreto legislativo n. 504/1992 si applica soltanto ai fabbricati e a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettera c) del Testo Unico delle Imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modificazioni. **Comma abrogato**

2. Sono esenti, esclusivamente per la quota d'imposta di spettanza del Comune, i fabbricati posseduti ed utilizzati dalle ONLUS (organizzazioni non lucrative di utilità sociale), ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.

3. Sono altresì esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993 n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994 n. 133, in quanto il Comune di Schio rientra nell'elenco dei comuni parzialmente montani, predisposto dall'Istituto Nazionale di Statistica, come disposto dal comma 8 dell'art. 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23. **comma aggiunto**

Art. 5 Versamenti

1. Si considerano validamente eseguiti i versamenti dell'imposta effettuati, anziché separatamente da ciascun titolare per la parte corrispondente alla propria quota di possesso, cumulativamente da uno qualsiasi di essi anche per conto degli altri.

2. La disposizione di cui al comma precedente non deroga al principio di legge secondo il quale ciascun contitolare risponde limitatamente alla propria quota di possesso.

3. La regolarità dei versamenti è subordinata al consenso degli interessati, che preclude loro

la possibilità di richiesta di rimborso per le somme versate per conto degli altri.

4. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito, purchè riferite esclusivamente all'imposta stessa.

Art. 6 **Versamento rateale**

1. L'Ufficio può concedere, su richiesta motivata del contribuente, il versamento rateale dell'imposta dovuta per effetto dell'attività di accertamento.

2. La richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di scadenza del versamento dell'imposta, come indicato nell'avviso di accertamento.

3. E' ammesso l'utilizzo degli istituti previsti dagli artt. 14, 4° comma, del D.Lgs 18 dicembre 1997 n. 473 e 17, 2° comma, del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 (definizione agevolata), anche quando venga concessa la rateazione dell'imposta complessivamente dovuta, a condizione che si provveda al versamento di ogni rata alle rispettive scadenze fissate.

4. Per imposta complessivamente dovuta si intende l'imposta o la maggiore imposta accertata risultante dall'avviso di accertamento interessante una o più annualità, notificato al contribuente, comprensiva degli interessi maturati sull'imposta stessa nonché dell'importo delle sanzioni irrogate.

5. Il versamento può essere ripartito in un massimo di 8 rate trimestrali di pari importo per somme fino a € 5.164,57, ovvero in un massimo di 12rate trimestrali di pari importo, qualora le somme dovute siano superiori a € 5.164,57.

6. La prima rata deve essere versata entro il termine per ricorrere alla Commissione Tributaria, al fine di usufruire del beneficio della riduzione delle sanzioni per l'adesione all'accertamento; le rate trimestrali nelle quali il pagamento è stato dilazionato scadono l'ultimo giorno di ciascun trimestre successivo.

7. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura legale, decorrenti dal giorno successivo a quello previsto per il pagamento della prima rata fino alla scadenza di ogni singola rata.

8. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade sia dal beneficio della definizione agevolata di cui alle disposizioni di legge citate nel precedente comma 3, sia dal beneficio della rateazione e deve provvedere al pagamento del debito residuo, compresa la sanzione intera, entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.

9. Il tardivo pagamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta l'irrogazione della sanzione per tardivo pagamento prevista dall'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471, commisurata all'importo della rata versata in ritardo e degli interessi legali, tranne il caso in cui il contribuente si avvalga del ravvedimento di cui all'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, entro il termine di pagamento della rata successiva.

10. In ogni momento il debito può essere estinto in unica soluzione.

11. Per la rateazione o dilazione di pagamento in caso di definizione dell'accertamento con adesione del contribuente, si applicano le disposizioni del Regolamento comunale per la definizione dell'accertamento dei tributi locali con adesione del contribuente.

Art. 7
Istituti deflattivi del contenzioso

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera m) del D.Lgs. 446/1997 e dell'art. 9, comma 5, del D.Lgs. 23/2011, si applica all'imposta municipale propria l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale, emanato sulla base dei principi dettati dal D.Lgs. 218/1997.
2. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dal D.Lgs. 218/1997.

articolo da inserire

Art. 8
Disciplina dei fabbricati inagibili/inabitabili

1. La base imponibile è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.
2. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, che comporta, come conseguenza, l'impossibilità di utilizzare il fabbricato e la cessazione dell'erogazione dei pubblici servizi. L'utilizzazione del fabbricato, a qualsiasi uso, anche difforme rispetto a quanto originariamente previsto, comporta l'inapplicabilità dell'agevolazione. Per la definizione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria si fa riferimento all'art. 3, lettere a) e b) del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).
3. In particolare, si intendono tali i fabbricati o le unità immobiliari che necessitano di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978 n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale), al fine di consentire il superamento delle condizioni di inagibilità o inabitabilità.
4. Qualora il fabbricato sia costituito da più unità immobiliari, anche con diversa destinazione d'uso, ove risultino inagibili o inabitabili singole unità immobiliari, le riduzioni d'imposta saranno applicate alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all'intero fabbricato.
5. L'inabitabilità o inagibilità può essere accertata:
 - dall'Ufficio Edilizia Privata del Comune di Schio, con perizia a carico del proprietario richiedente;
 - o, in alternativa,
 - da parte del contribuente medesimo con dichiarazione sostitutiva ai sensi del Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, fatte salve le dichiarazioni sostitutive presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, qualora permangano i requisiti di inagibilità e/o inabitabilità e sia stata presentata la relativa dichiarazione di variazione.
6. La presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui al comma precedente, non esclude l'obbligo della presentazione della dichiarazione di variazione ai fini dell'imposta municipale propria.
7. Il beneficio della riduzione del 50 per cento della base imponibile decorre dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva.

8. Sono altresì considerati inagibili gli edifici per i quali è stata emessa ordinanza di sgombero, di demolizione o di ripristino, atta ad evitare danni a cose o persone.

Art. 8 (abrogato)

Compensi incentivanti al personale addetto al Servizio Tributi

1. In riferimento all'art. 3, comma 57, della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, una percentuale del gettito dell'imposta municipale propria è destinata al potenziamento dell'Ufficio Tributi.
2. In riferimento all'art. 59, comma 1, lettera p) del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446, una percentuale del gettito conseguente all'attività di accertamento dell'imposta, viene destinata alla corresponsione di compensi incentivanti a favore del personale addetto all'Ufficio Tributi.
3. La dotazione dei fondi di cui ai commi precedenti, verrà stabilita in sede di adozione del Bilanci di previsione, mentre la misura dei compensi verrà stabilita dalla Giunta Comunale con apposito provvedimento.

Art. 9

Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2012.